

altra sede localizzata nei comuni del cratere (di cui agli Allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 189/16) attivando una nuova utenza.

- 2.9 Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni i soggetti titolari delle nuove utenze di cui al precedente comma 2.1 lettere a), b) e c):
- dichiarano all' esercente la vendita ovvero al gestore del servizio idrico integrato l'inagibilità del fabbricato, casa, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00 e il nesso di causalità tra il danno subito dall'immobile con conseguente inagibilità e l'evento sismico;
 - presentano al medesimo gestore/esercente la vendita copia delle schede di inagibilità FAST o AEDES o idonea documentazione dell'amministrazione comunale dove risulti confermato e accertato il nesso causale tra il danno subito dall'immobile, conseguenza dell'inagibilità, e l'evento sismico.

Articolo 3

Modalità di ottenimento delle agevolazioni non automatiche

- 3.1 I soggetti di cui al precedente comma 2.1, lettera f), ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all'Articolo 5, all'Articolo 6, all'Articolo 8, all'Articolo 9, all'Articolo 11 e all'Articolo 29 e, ove necessario, di cui ai commi 7.3, 7.7, 10.1, 10.4, 12.1, 12.3, 30.1 e 30.4, entro il 31 dicembre 2020, presentano all' esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al gestore del servizio idrico integrato istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo i seguenti documenti:
- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, attestante l'inagibilità dell'originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente ovvero dell'utente finale e l'esistenza del nesso di causalità diretto tra il danno subito dall'immobile, con conseguente inagibilità, e gli eventi sismici verificatisi a far data dal giorno 24 agosto 2016 e successivi;
 - b) autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell'evento sismico che ha reso inagibile l'abitazione (scelta tra le opzioni del giorno 24 agosto 2016, 26 ottobre 2016 o 18 gennaio 2017) e che, in relazione al punto di fornitura asservito all'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a), non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano nell'unità immobiliare di cui alla medesima lettera a);
 - c) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e

- del servizio idrico relativo all'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a);
- d) eventuale autocertificazione che l'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) è la casa di residenza;
 - e) l'autocertificazione di aver risieduto alla data indicata al precedente punto b) nella medesima unità immobiliare, qualora il soggetto richiedente sia diverso dal titolare delle utenze nell'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).
- 3.2 I soggetti di cui al precedente comma 2.1, lettere e), g) e h), ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all'Articolo 5, Articolo 6, Articolo 8, Articolo 9, Articolo 11 e Articolo 29 e, ove necessario, di cui ai commi 7.3, 7.7, 10.1, 10.4, 12.1, 12.3, 30.1 e 30.4, entro il 31 dicembre 2020, presentano all' esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al gestore del servizio idrico integrato istanza per usufruire delle suddette agevolazioni producendo i documenti di cui al precedente comma 3.1, lettere a), b), c), d), ed e).
- 3.3 *[soppresso]*
- 3.4 *[soppresso]*
- 3.5 L' esercente la vendita di energia elettrica o di gas naturale:
- a) trasmette le istanze di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2 all'impresa distributrice competente al fine di attivare le agevolazioni di cui all'Articolo 5, all'Articolo 6, all'Articolo 8, all'Articolo 9 e, ove necessario, di cui ai commi 7.3 e 10.1:
 - i. in caso di richieste di disattivazione o riattivazione del punto di fornitura, contestualmente a tali richieste;
 - ii. negli altri casi, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle medesime istanze;
 - b) *[soppressa]*
- 3.6 La documentazione relativa alle istanze di cui al comma 3.5, lettera a) è archiviata dall' esercente la vendita e messa a disposizione dell'impresa distributrice su richiesta di quest'ultima.
- 3.7 L'impresa distributrice di cui al precedente comma 3.5, l' esercente di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e il gestore del servizio idrico integrato verificano che il punto di fornitura relativo all'unità immobiliare di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2, fosse attivo alla data di accadimento dell'evento sismico. L'impresa distributrice comunica l'esito della suddetta verifica all' esercente la vendita entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione dell'istanza di cui al precedente comma 3.5 e mette a disposizione degli

esercenti la vendita un elenco aggiornato dei punti di prelievo di energia elettrica e di riconsegna di gas naturale di cui all'Articolo 2.

- 3.8 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 3.7, gli esercenti e i gestori di cui al medesimo comma 3.7 richiedono, ove necessario, la collaborazione degli analoghi esercenti e gestori competenti nel territorio ove è ubicata l'unità immobiliare di cui ai precedenti commi 3.1, lettera a), e 3.2.
- 3.9 Nel caso in cui l'agibilità dell'unità immobiliare di cui ai precedenti commi 3.1, lettera a), e 3.2, sia ripristinata prima della scadenza di cui al precedente comma 2.3, i soggetti di cui al comma 2.1, lettere e), f), g) e h), ne danno comunicazione entro 30 (trenta) giorni all'esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate ed al gestore del servizio idrico integrato.
- 3.10 L'esercente la vendita di energia elettrica e di gas naturale di cui al precedente comma 3.9 trasmette, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento, la comunicazione di cui al medesimo comma 3.9 all'azienda distributrice competente che provvede a sospendere, in riferimento all'utenza di cui al precedente comma 2.1, lettere e), f), g), e h), le agevolazioni di cui all'Articolo 5, all'Articolo 6, all'Articolo 8, all'Articolo 9 entro il primo giorno di ricevimento della medesima comunicazione.
- 3.11 L'esercente di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e il gestore del servizio idrico integrato provvedono rispettivamente a sospendere entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 3.9 le agevolazioni di cui all'Articolo 11, all'Articolo 12 e all'Articolo 29.
- 3.12 Le comunicazioni di cui a commi 3.5, 3.7 e 3.10 devono essere effettuate tramite PEC.

Titolo II DISPOSIZIONI PER IL SETTORE ELETTRICO E PER IL SETTORE GAS

Articolo 4

Disposizioni per gli esercenti il servizio di distribuzione e vendita

- 4.1 È fatto obbligo agli esercenti l'attività di vendita di pubblicare, sul proprio sito internet entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, un'informativa in merito alle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento.
- 4.2 È fatto obbligo agli esercenti la vendita di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate su ogni fattura in cui vengono applicate le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento, di informare il cliente: